

Linee Guida per l'accreditamento dei giornalisti e degli operatori dell'informazione presso il Consiglio regionale

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti Linee guida, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto regionale, degli articoli 4 e 7 del Regolamento interno e dei vigenti atti di programmazione del Consiglio regionale in materia di Comunicazione istituzionale, disciplinano l'accreditamento permanente o temporaneo dei giornalisti e degli operatori dell'informazione presso il Consiglio regionale, al fine di garantire il diritto all'informazione sull'attività istituzionale e sui suoi risultati.
2. L'accreditamento consente:
 - a) l'accesso alla Sala Stampa del Consiglio regionale;
 - b) l'accesso alla Tribuna Stampa del Consiglio regionale;
 - c) l'accesso ai locali del Consiglio per ottenere informazioni e notizie sull'attività degli organi istituzionali e realizzare, negli appositi spazi, interviste autorizzate.

Art. 2

Procedimento di accreditamento.

1. Possono ottenere l'accreditamento permanente o temporaneo di cui al precedente art. 1, i giornalisti (professionisti o pubblicisti) regolarmente iscritti negli elenchi dell'Ordine professionale di appartenenza, i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro dell'Ordine dei Giornalisti, gli operatori dell'informazione (tecnici, cineoperatori, i radiooperatori), i videomaker iscritti all'Associazione Giornalisti videomaker GV press e i fotografi indicati dalle Testate giornalistiche, con in organico almeno un operatore dell'informazione assunto in base al Contratto Nazionale di lavoro giornalistico.
2. Possono, altresì, ottenere l'accredito permanente o provvisorio i giornalisti freelance (professionisti o pubblicisti) iscritti negli elenchi dell'Ordine professionale di appartenenza con una posizione previdenziale attiva relativa alla professione svolta.
3. La richiesta di accreditamento è rivolta al Presidente del Consiglio regionale dal Direttore responsabile della Testata giornalistica, ovvero direttamente dal giornalista freelance, di cui al precedente comma 2, utilizzando i moduli allegati alle presenti Linee guida.

Art. 3

Accreditamento permanente e temporaneo

1. Le Testate giornalistiche con in organico almeno un operatore dell'informazione assunto ai sensi del comma 1 dell'art. 2, possono ottenere, per i propri rappresentanti, un accredito permanente per accedere alla Tribuna della Stampa e alla Sala Stampa del Consiglio regionale, rilasciato ai sensi degli articoli 4 e 7 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale, previa istanza rivolta, tramite l'apposito modulo allegato (modello A) e con la documentazione da accludere in esso indicata, al Presidente del Consiglio regionale, nella seguente dotazione massima: n. 1 giornalista iscritto all'Albo nazionale dei Giornalisti (professionisti o pubblicisti); n. 1 praticante giornalista iscritto all'apposito registro dell'Ordine di appartenenza e n.1 cineoperatore/radiooperatore/fotografo.
2. I giornalisti freelance, di cui al comma 2 dell'art. 2, con una posizione attiva nella gestione previdenziale confacente allo svolgimento dell'attività giornalistica, e che dichiarino di realizzare su Testate locali, nazionali o estere, possono essere accreditati per accedere alla Tribuna della Stampa e alla Sala Stampa del Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 4 e 7 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale, previa istanza diretta, mediante l'apposito modulo allegato (modello B) e con la documentazione da accludere in esso indicata, al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Molise e l'Associazione della stampa del Molise possono, rispettivamente, veder riconosciuto accreditato un loro rappresentante alla Tribuna della Stampa e alla Sala Stampa del Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 4 e 7 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale, previa istanza rivolta, con l'apposito modulo allegato (modello C) e con la documentazione da accludere in esso indicata, al Presidente del Consiglio regionale.
4. Per particolari ed urgenti esigenze organizzative della Testata giornalistica, previa istanza del Direttore responsabile, utilizzando l'apposito modulo, qui unito, (modello D) e con la documentazione da allegare in esso indicata (da inviare alla struttura consiliare competente per l'informazione istituzionale e alla comunicazione pubblica almeno due ore prima dell'inizio di una singola seduta dell'Assemblea), il Presidente del Consiglio regionale, appositamente delegato dall'Ufficio di Presidenza con le presenti Linee guida, può autorizzare la sostituzione, per una singola seduta dell'Assemblea e/o evento istituzionale, dell'operatore dell'informazione già opportunamente accreditato alla Tribuna della Stampa e alla Sala Stampa ai sensi del comma 1, con altro.
5. Le Testate giornalistiche in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nelle more del rilascio dell'accredito permanente, così come previsto dal Regolamento interno dell'Assemblea regionale, possono ottenere, per motivi di urgenza, per i propri operatori dell'informazione, nel numero massimo di cui al comma 1 del presente articolo, dal Presidente del Consiglio regionale, appositamente delegato dall'Ufficio di Presidenza con le presenti Linee guida, previa istanza del Direttore responsabile conforme all'apposito modulo allegato (modello E) e con la documentazione da accludere in esso

indicata, un accredito temporaneo per la Tribuna Stampa, valido per una seduta dell'Assemblea e/o evento istituzionale.

6. I giornalisti freelance in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nelle more del rilascio dell'accredito permanente, con la procedura prevista dal Regolamento interno dell'Assemblea regionale, possono ottenere, per motivi di urgenza, dal Presidente del Consiglio regionale, appositamente delegato dall'Ufficio di Presidenza con le presenti Linee guida, previa istanza del Direttore responsabile conforme all'apposito modulo allegato (modello F) e con la documentazione da accludere in esso indicata, un accredito temporaneo per la Tribuna Stampa, valido per una seduta dell'Assemblea e/o evento istituzionale.
7. Per ragioni d'urgenza, il Presidente del Consiglio regionale, appositamente delegato dall'Ufficio di Presidenza con le presenti Linee guida, può concedere l'accredito temporaneo per una seduta dell'Assemblea legislativa e/o evento istituzionale ad un giornalista (professionista o pubblicitario) iscritto all'Ordine professionale di appartenenza che ne faccia domanda utilizzando il modulo allegato (modello G).
8. Gli accrediti permanenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si ritengono validi sino a richiesta di revoca da parte del soggetto richiedente l'accredito, che si impegna a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato.

Art. 4

Tesserini di riconoscimento e *pass* temporanei

1. Gli operatori dell'informazione accreditati ai sensi dei commi 1, 2, 3 del precedente art. 3 hanno accesso nelle aree autorizzate solo se muniti di apposito Tesserino di riconoscimento rilasciato dalla struttura consiliare competente per l'informazione istituzionale e alla comunicazione pubblica, contenente la fotografia, i dati anagrafici, la qualifica e l'indicazione della Testata/Ordine/Associazione rappresentata; per i giornalisti freelance viene indicata la dicitura "Giornalista Freelance".
2. Gli operatori dell'informazione accreditati ai sensi dei commi 4,5,6,7 del precedente art. 3 hanno accesso nelle aree autorizzate solo se muniti di apposito *pass* temporaneo di riconoscimento rilasciato dalla Struttura consiliare competente contenente i dati anagrafici, la qualifica e l'indicazione della Testata/Ordine/Associazione rappresentata; per i giornalisti freelance viene indicata la dicitura "Giornalista Freelance".
3. I Tesserini di riconoscimento e i *pass* temporanei di cui ai precedenti commi 1 e 2 vengono consegnati al personale accreditato dagli operatori della sicurezza di Palazzo d'Aimmo, previa esibizione e consegna di un documento di identità in corso di validità.

Art. 5

Tribuna Stampa

1. In apposito spazio delimitato ed indicato dell'Aula consiliare è istituita la Tribuna Stampa nella quale prendono posto, nei limiti della capienza prevista dalle norme di sicurezza, i giornalisti e i cineoperatori/radiooperatori/fotografi accreditati ai sensi dell'art. 3.
2. In caso di maggiore afflusso di operatori dell'informazione accreditati ai sensi dell'articolo 3, l'accesso alla Tribuna Stampa, nel numero massimo consentito, è ridotto ad una sola unità per Testata giornalistica.
3. La Tribuna Stampa è accessibile esclusivamente durante i lavori del Consiglio regionale o nel corso di ogni altro evento per il quale il Presidente dell'Assemblea ne dispone l'utilizzo.

Art.6

Sala Stampa

1. Alla Sala Stampa possono accedere gli operatori dell'informazione accreditati ai sensi dell'art. 3, nei limiti del numero previsto dalle norme di sicurezza.
2. L'accesso alla Sala Stampa è consentito durante i lavori dell'Assemblea e negli orari di apertura quotidiana della stessa, fissati dalla struttura consiliare competente per l'informazione e la comunicazione pubblica, su indicazione del Presidente, in relazione allo svolgimento delle attività degli organismi dell'Assise.
3. L'accesso alla Sala Stampa è consentito nel numero massimo permesso dalle vigenti norme di sicurezza.
4. In caso di maggiore afflusso di operatori dell'informazione accreditati ai sensi dell'articolo 3, o per assicurare il regolare svolgimento delle interviste, l'accesso alla Sala Stampa, nel numero massimo consentito, è ridotto ad una sola unità per Testata giornalistica.

Art.7

Riprese dei lavori dell'Aula

1. Gli operatori dell'informazione accreditati, ai sensi dell'articolo 3, nel numero di uno per Testata, possono, di norma, svolgere riprese dei lavori d'Aula anche nella parte riservata ai Consiglieri, per un massimo di due minuti, all'inizio delle sedute dell'Assemblea.
2. Ogni altra ripresa durante i lavori del Consiglio deve essere autorizzata dal Presidente dell'Assemblea.
3. Gli operatori impegnati per le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono tassativamente rispettare i comportamenti di cui al comma 1 del successivo articolo 11.
4. Il personale di servizio all'Aula è tenuto a far assicurare il rispetto della tempistica e delle modalità di cui al presente articolo.

Art.8

Rilascio interviste e dirette televisive o via social

1. Le interviste ai componenti del Consiglio regionale possono essere fatte nella Sala Stampa e nell'androne d'entrata, o in altro spazio di Palazzo d'Aimmo, autorizzato dal Presidente dell'Assemblea.
2. Le dirette televisive o via social nei luoghi indicati nel precedente comma 1, possono essere svolte solo se autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 9

Conferenze stampa

3. I consiglieri regionali, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, possono tenere, nei locali di Palazzo d'Aimmo, Conferenze stampa, alle quali possono invitare organi di informazione accreditati, ai sensi delle presenti Linee guida, e non.
4. La Sala Stampa del Consiglio regionale nei casi di cui al precedente comma 1, può restare aperta sia durante le Conferenze stampa, sia fino ad un'ora e trenta minuti dalla loro conclusione.

Art. 10

Accrediti temporanei per eventi istituzionali speciali

1. Il Presidente del Consiglio, appositamente delegato dall'Ufficio di Presidenza con le presenti Linee guida, può disporre l'accredito temporaneo per giornalisti, sia in rappresentanza delle Testate che freelance, per consentirne la partecipazione ad eventi istituzionali speciali organizzati presso Palazzo d'Aimmo.
2. La struttura consiliare demandata all'informazione e alla comunicazione pubblica organizza, per quanto di competenza, gli eventi di cui al comma 1, supportando il Presidente nel rilascio degli accrediti permanenti.
3. In occasione di eventi, l'accesso alla Sala Stampa è consentito previa richiesta da effettuare all'indirizzo e-mail: comunicazione.consiglio@regione.molise.it.

Art. 11

Norme di comportamento

1. A ciascun operatore dell'informazione accreditato ai sensi dell'articolo 3 per il rispetto dovuto all'Istituzione consiliare è richiesto, per essere autorizzato ad entrare nella Tribuna Stampa e nella Sala Stampa, un abbigliamento consono ai lavori d'Aula e di indossare sempre il tesserino di riconoscimento rilasciato all'ingresso di Palazzo d'Aimmo.
2. Agli operatori dell'informazione accreditati ai sensi dell'articolo 3, per svolgere riprese all'interno della parte dell'Aula consiliare riservata ai Consiglieri è richiesto, altresì, un abbigliamento adeguato e di tenere un comportamento diretto a non disturbare i lavori d'Aula.
3. Il personale d'Aula è tenuto a far rispettare gli obblighi dei commi 1 e 2.

Art. 12

***Mailing list* dei Comunicati Stampa del Consiglio regionale**

1. Le Testate giornalistiche, i giornalisti freelance, gli operatori degli uffici informazione e/o comunicazione delle forze dell'ordine, degli enti territoriali e locali, nonché di enti e aziende pubbliche possono chiedere, con apposita domanda indirizzata via e-mail alla struttura consiliare competente per l'informazione istituzionale e la comunicazione pubblica (comunicazione.consiglio@regione.molise.it), di essere inclusi nella *mailing list* dell'Assemblea legislativa per ricevere i comunicati stampa, o altre informazioni ufficiali, redatti a seguito delle sedute dell'Assise e dei suoi organismi.
2. La struttura consiliare competente redige un apposito registro degli iscritti alla *mailing list* del Consiglio regionale e ne aggiorna e implementa i contenuti.

Art. 13

Registro degli operatori dell'informazione accreditati alla Tribuna della Stampa e alla Sala Stampa

1. La Struttura consiliare competente per l'informazione e la comunicazione pubblica redige, aggiorna e implementa un apposito registro di tutti gli accreditati in via permanente alla Tribuna Stampa e alla Sala Stampa del Consiglio regionale.
2. Per ogni seduta del Consiglio regionale o altro evento pubblico, o anche Conferenza Stampa, il personale di sorveglianza o d'Aula annota l'accesso, su un apposito registro, evidenziandone opportunamente l'orario di ingresso e di uscita a Palazzo d'Aimmo, di ogni singolo operatore dell'informazione partecipante, previo rilascio, da parte di questi, di copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
3. La struttura consiliare competente conserva i singoli registri di ingresso di cui al precedente comma 2.

Art.14

Inibizione accesso Tribuna Stampa e Sala Stampa

1. Il Presidente del Consiglio può disporre l'allontanamento dei giornalisti e cineradioperatori/radioperatori/fotografi/videomaker accreditati dalla Tribuna della Stampa e/o dalla Sala Stampa che assumono nel corso della seduta e/o di eventi, comportamenti inidonei al rispetto dei lavori dell'Assemblea e dei suoi componenti.
2. Il Presidente del Consiglio può proporre all'Ufficio di Presidenza, che la dispone, la revoca dell'accredito permanente concesso ai sensi dell'art. 1, per coloro che abbiano tenuto comportamenti gravi e reiterati e oggettivamente ritenibili inidonei al rispetto dell'Istituzione.
3. Il personale della sicurezza e di servizio all'Aula è tenuto a far rispettare il buon e corretto andamento delle attività consiliari in corso di svolgimento.

Art. 15

Compiti e funzioni della struttura consiliare demandata all'informazione istituzionale e alla comunicazione pubblica

-
1. La struttura amministrativa consiliare competente per l'informazione istituzionale e la comunicazione pubblica, svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza nell'espletamento dei compiti previsti dal Regolamento interno per gli accrediti e gli accessi degli operatori dei *media* a Palazzo d'Aimmo, e alle sue diverse strutture, come previsto dalle presenti Linee guida.